

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1967}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTANEI, ZOLLA, ABETE, ARMELLIN, ASTONE, AUGELLO, AZZARO, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CONTU, CORSI, CRISTOFORI, DEL MESE, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MEMMI, MENEGHETTI, MENSORIO, MEROLLI, MICHELI, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIIGO, PASQUALIN, PERRONE, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUARTA, QUIETI, RABINO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SANZA, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SORICE, STEGAGNINI, TANCREDI, VENTRE, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 26 luglio 1984

**Modifica del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,
concernente l'ordinamento professionale dei geometri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare trae origine dall'esigenza, più volte rappresentata dagli organi sindacali della categoria dei geometri, che tutelano gli interessi di oltre 68.000 iscritti agli albi professionali, di regolamentare definitivamente l'iscrizione agli albi e ciò nell'interesse degli attuali iscritti che, giustamen-

te, invocano i diritti quesiti e dei giovani neo-diplomati che, in attesa di definire la loro attività futura, hanno necessità, spesso, di svolgere atti ed attività afferenti la libera professione contemporaneamente ad attività subordinata.

La materia ha inoltre bisogno di essere disciplinata soprattutto alla luce di quanto disposto dalla legge 20 marzo 1975,

n. 70, che all'articolo 15 dispone che il personale dipendente dagli enti pubblici ai quali detta legge si riferisce, appartenente al « ruolo professionale » degli enti medesimi, deve essere iscritto nell'albo professionale.

Tale disposizione si pone in contrasto con quanto attualmente previsto dall'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ossia con il vigente regolamento per la professione di geometra, che vieta agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni l'esercizio della libera professione e quindi l'iscrizione all'albo. L'attualità del problema è confermata dal fatto che sono state presentate nella attuale legislatura proposte di legge che prevedono la cancellazione dagli albi di tutti coloro che non esercitano in modo esclusivo la libera professione.

Ci si intende riferire alle proposte di legge n. 658 presentata il 4 ottobre 1979 ed alla n. 1083 presentata il 4 dicembre 1979, entrambe decadute per fine legislatura. Ed inoltre alle proposte di legge presentate nel corso dell'attuale IX legislatura: precisamente, alla n. 34 presentata il 12 luglio 1983 e alla n. 36 presentata lo stesso giorno.

Tali proposte hanno creato non lieve disagio nella categoria, soprattutto tra quegli iscritti che svolgono la libera professione *part-time* e che si vedrebbero cancellati dall'albo con conseguente grave pregiudizio economico. Infatti chi da dieci, venti, trent'anni o più ha organizzato la propria vita secondo un certo tipo di attività non può certo oggi, improvvisamente, cambiarla.

Un provvedimento del tipo previsto dalle suddette proposte di legge sarebbe anche contrario al dettato costituzionale, in quanto non riconoscerebbe i diritti di chi, attualmente, è legittimamente iscritto all'albo dei geometri, ed intenda rimanervi. Non solo ma un provvedimento del genere avrebbe, come unico risultato, quello di alimentare proprio quel « lavoro nero » che tutte le forze politiche cercano invece oggi, lodevolmente, di denunciare e limitare. Sarebbe inoltre iniquo nei confronti di una pluralità di lavoratori che

da anni opera dignitosamente non in virtù di un privilegio ma secondo un preciso diritto che trae origine dai principi costituzionali.

Nella presente proposta, che è conforme al deliberato unanime della assemblea dei presidenti dei collegi dei geometri d'Italia tenutasi a Roma, sotto l'egida del Consiglio nazionale della categoria, l'8 febbraio 1980, ed alle politiche della categoria sostenute dal sindacato italiano geometri, si intende quindi disciplinare, secondo equità, l'iscrizione nell'albo dei geometri tenuto dal collegio competente per provincia, nel rispetto dei diritti acquisiti da coloro che già vi risultano iscritti.

1. — L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede di integrare l'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, aggiornandolo alle recenti disposizioni legislative in materia di modifica dei titoli di studio conseguiti e cioè a quanto sull'argomento innovato dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

2. — L'articolo 2 istituisce la bipartizione dell'attuale unico albo professionale oltre ad un terzo albo dei praticanti.

La prima parte dell'albo riunisce tutti coloro che esercitano in modo esclusivo la libera professione di geometri, oltre a coloro che risultano attualmente iscritti all'albo ancorché esercitino la libera professione unitamente a qualsiasi altra attività.

La seconda parte dell'albo riunisce invece tutti coloro che, iscritti posteriormente alla entrata in vigore della legge, non esercitino in modo esclusivo la libera professione.

L'albo dei praticanti, infine, ospita per un periodo massimo di cinque anni i « praticanti », ossia coloro che intendano accedere alla libera professione con effetto mediato.

3. — L'articolo 3 regola l'attività professionale praticata in modo libero ovvero subordinato e precisa ulteriormente la differenza tra le tre parti in cui è stato suddiviso l'albo con l'articolo 2.

4. — Con l'articolo 4 si intende vietare l'iscrizione all'albo ai pensionati dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

5. — L'articolo 5 abroga l'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

6. — Con l'articolo 6 si intende regolamentare il biennio di pratica professionale e la conseguente iscrizione all'albo dei neo-diplomati.

Onorevoli colleghi, alla luce delle considerazioni esposte, al fine di dare tranquillità di lavoro ad una operosa categoria e per sanare alcuni contrasti tra le vigenti leggi in materia, affidiamo la presente proposta di legge alla vostra attenzione sottolineando doverosamente l'attesa con la quale circa l'80 per cento degli attuali iscritti agli albi dei geometri d'Italia segue questa iniziativa.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il titolo di geometra spetta inoltre a coloro che abbiano superato l'esame di maturità previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 ».

ART. 2.

L'articolo 2 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Presso ogni collegio professionale dei geometri è costituito l'albo dei geometri, che è diviso in due parti.

Nella prima sono iscritti coloro che esercitano in modo esclusivo la libera professione e tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultano legittimamente iscritti all'albo unico tenuto dai singoli collegi.

Nella seconda parte sono iscritti, a far data dall'entrata in vigore del presente articolo, coloro che lo richiedano ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i titolari di imprese ed i dipendenti pubblici e privati.

Presso ogni collegio viene inoltre costituito l'albo dei praticanti nel quale vengono iscritti, per un periodo massimo di cinque anni, coloro che intendano accedere all'esercizio della libera professione di geometra. Trascorso il suddetto termine i praticanti devono optare per l'iscrizione nella prima o nella seconda parte dell'albo ».

ART. 3.

I geometri iscritti nella seconda parte dell'albo non possono compiere atti pro-

pri della libera professione, fatta eccezione per quelli effettuati nell'ambito dell'impresa, società, ente privato o pubblico da cui dipendono.

Agli iscritti nella prima parte dell'albo è consentito l'esercizio della libera professione con divieto di assumere incarichi che comportino un rapporto di lavoro subordinato.

Agli iscritti all'Albo dei praticanti è consentito, limitatamente al periodo di permanenza in detto albo, di compiere atti della libera professione anche in permanenza di un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 4.

Non possono essere iscritti nella prima parte dell'albo coloro i quali godano di un trattamento di quiescenza conseguente ad un rapporto di lavoro compiuto alle dipendenze dello Stato o di qualsiasi altra pubblica amministrazione.

ART. 5.

L'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è abrogato.

ART. 6.

Dopo la lettera *c)* del primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono aggiunte le seguenti:

« *d)* avere conseguito l'abilitazione professionale mediante il superamento dell'esame di Stato disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;

e) avere svolto pratica professionale per un periodo minimo di due anni, presso uno o più studi tecnici professionali, ovvero avere svolto attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale per almeno cinque anni;

f) produrre una dichiarazione rilasciata da uno studio tecnico professionale ovvero dall'azienda o ente di dipendenza, comprovante lo svolgimento dell'attività tecnica di cui alla lettera *e)* ».